

#### 8.2.4.3.8. 4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

##### 8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento specifico risponde all'esigenza di promuovere investimenti non produttivi mirati al recupero e mantenimento della biodiversità vegetazionale e faunistica ed al recupero di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale.

In particolare l'intervento, coerentemente con Strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la Strategia regionale per la biodiversità, può svolgere un importante ruolo nella tutela ambientale e nella conservazione della biodiversità floro-faunistica, ricreando e migliorando habitat naturali e creando le condizioni biologiche (cibo, rifugio) per il recupero di avifauna (coturnice, starna, fagiano,) e per il miglioramento della fornitura di servizi ecosistemici.

L'intervento, in coerenza con la Strategia UE sulle Infrastrutture verdi, si propone di ottenere benefici ecologici e sociali ricorrendo a soluzioni "naturali", nei termini in cui contribuisce alla protezione, conservazione e rafforzamento del capitale naturale regionale migliorando le aree ad elevato valore naturale negli spazi naturali. In tale direzione è in grado di contribuire alla conservazione di paesaggi agricoli, mantenimento e rafforzamento delle siepi, fasce tampone, terrazze, muretti a secco, considerati dalla Strategia validi strumenti di gestione della biodiversità agricola.

L'intervento, inoltre, agisce in coerenza con il Prioritised Action Framework (Paf) for Natura 2000, periodo 2014-2020, trasmesso al Ministero dell'Ambiente dalla Regione Calabria lo nel mese di marzo 2015, contribuendo al raggiungimento delle priorità individuate dal documento tecnico. In particolare esso interviene nell'ambito dell'attività "Misure per la gestione della conservazione – mantenimento e miglioramento di un buono stato di conservazione degli habitat e specie" nell'ambito degli Habitat e specie forestali e agricole.

Lo stesso intervento, per la finalità ad esso assegnato, interviene sul fabbisogno F14 del Programma, in ragione del fatto che è in grado di alimentare positivamente i processi verso un'agricoltura di impronta "green" nella regione.

Nello specifico la misura prevede l'incentivazione dei seguenti investimenti non produttivi:

- a. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti, con il duplice obiettivo di contribuire alla tutela e alla salvaguardia del territorio e delle coltivazioni tradizionali terrazzate e preservare la presenza di corridoi ecologici. Esso prevede esclusivamente il ripristino e/o l'ampliamento degli elementi strutturali con pietrame locale;
- b. investimenti su altri elementi tipici del paesaggio, quali abbeveratoi e fontane, sentieri per la transumanza;
- c. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene

operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).

- d. la creazione o il recupero di zone umide finalizzate alla conservazione della biodiversità;
- e. la realizzazione di recinzioni o altre attrezzature per rendere compatibile, specialmente nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l'attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica (lupo e cinghiale), in particolare di quella a rischio estinzione;
- f. realizzazione o ripristino di opere per la regimazione delle acque superficiali in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali, al fine di mantenere e ripopolare habitat di interesse ecologico, specie animali e vegetali di interesse ecologico; le opere devono caratterizzarsi come realizzazione/adequamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone.

Viene assegnata priorità di intervento negli ambiti territoriali ed agli elementi del paesaggio interessati da vincoli di tutela della biodiversità all'interno della Misura 10 del Programma.

L'intervento sostiene investimenti non produttivi, come definiti nell'ambito della presente Misura, finalizzati alla salvaguardia e miglioramento della biodiversità, al ripristino di specifiche caratteristiche tipiche del paesaggio agrario e rurale regionale che rappresentano elementi di tipicità in grado di essere valorizzati, a fornire servizi ecosistemici, anche al fine di aumentare l'attrattività turistica dello stesso paesaggio agrario.

Nell'ambito della logica del Programma, l'intervento agisce direttamente a sostegno degli obiettivi della focus area 4A e contribuisce in maniera indiretta agli obiettivi della Focus area 4C. Essa, inoltre, agisce favorevolmente sull'obiettivo trasversale ambiente, in quanto interviene a sostegno del mantenimento/miglioramento/ripristino della biodiversità degli ambienti agricoli regionali e degli elementi caratteristici del paesaggio rurale regionale; ed agisce favorevolmente sull'obiettivo clima, in quanto è in grado di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità (rischio frammentazione), contribuendo a mantenere e migliorare o ripristinare habitat a rischio.

#### 8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Contributi pubblici in conto capitale, calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all'art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 8.1 del PSR.

#### 8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e successiva normativa nazionale di applicazione.

Direttiva 2009/128/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Direttiva 2000/60/CE Direttiva Quadro Acque

Direttiva 91/676/Cee Direttiva Nitrati

Decreto legislativo 152/2006 Codice dell'Ambiente.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Deliberazione di Consiglio della Regione Calabria nr. 300 del 22 aprile 2013 di adozione del Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

#### 8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Agricoltori, come definiti all'art. 4(1)(a) del Regolamento (UE) 1305/2013, singoli o associati.

Gestori di terreni agricoli singoli o associati

Enti pubblici gestori di terreni agricoli

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

#### 8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono relativi al investimenti non produttivi per :

- a. costruzione o miglioramento di beni immobili finalizzati al ripristino e/o creazione e/o ampliamento di muretti a secco, terrazzamenti, gradonamenti, ciglionamenti, lunettamenti; altri investimenti su elementi tipici del paesaggio (abbeveratoi, fontane, sentieri per la transumanza);
- b. ripristino e/o creazione e/o ampliamento di corridoi ecologici (siepi, filari, fasce tampone, boschetti); per quanto riguarda le fasce tampone queste devono essere diverse dai 5 metri di fasce tampone lungo i corsi d'acqua previste dagli obblighi di condizionalità (l'intervento sostiene operazioni diverse da quelle derivanti dal rispetto degli obblighi di condizionalità).
- c. interventi per la creazione e il recupero di zone umide;
- d. interventi per la realizzazione o ripristino di opere per la regimentazione delle acque superficiali

in eccesso e di laghetti per la raccolta dei deflussi superficiali (realizzazione/adequamento della connessione idraulica con fossi, scoline, collettori aziendali o elementi all'interno del sistema di scolo aziendale, già presenti o di nuova costituzione, in cui è possibile la messa a dimora di una fascia riparia e/o di vegetazione acquatica in alveo, cui sono eventualmente connesse, fuori alveo, fasce tampone);

- e. spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere da *a)*, a *d)* come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e valutazione costi/benefici degli interventi. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e la valutazione costi/benefici, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell'intervento agevolato.

Non sono ammissibili interventi forestali.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati al ripristino e/o creazione di terrazzamenti essi sono ammissibili solo in aree delimitate del territorio della regione in cui tali elementi sono riconosciuti anche per la loro valenza paesaggistica di interesse regionale. Tali aree, per come rilevato dall'analisi di contesto e riprodotte dalla mappatura della Figura 4.84 del paragrafo 4.1.1 del PSR, corrispondono con l'area denominata "i terrazzi della Costa Viola".

I contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall'Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.


#### 8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti dalla presente tipologia di operazione sono ammissibili solo se realizzati nelle zone con divieto di caccia.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non produttivi, non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un programma di intervento ed un correlato piano degli investimenti organico e funzionale che dimostri il raggiungimento delle finalità che l'operazione richiede nello specifico ambito d'azione della Focus Area 4A in cui viene attivata, ossia deve dimostrare di contribuire alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e/o dell'assetto paesaggistico delle aree agricole della regione Calabria.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiaria del sostegno è preceduta da una valutazione di impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.



#### 8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 4A nella quale è programmata, anche in termini di indicatori di risultato e target;
- alla localizzazione dell'intervento in aree ricadenti nei siti Natura 2000 e altre aree protette, con priorità maggiore alle aree Natura 2000;
- agli interventi in grado di garantire continuità lineare degli interventi ed areali più vasti che beneficino dell'intervento;
- alla maggiore estensione della superficie agricola interessata;
- alla maggiore capacità dell'intervento di conseguire obiettivi multipli, ossia migliorare la biodiversità, migliorare la ritenzione idrica e il ripristino di elementi del paesaggio tradizionale.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

#### 8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno concesso è del 100% della spesa ammissibile .

#### 8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.4.3.8.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni,

sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ed in particolare del valore ambientale (non produttivo) del progetto e il rischio di impatto ambientale dell'investimento non produttivo (ECR1).
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi e per i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio basso viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare, anche nel caso di piccoli interventi (ECR8).
4. Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare l'effettività degli interventi (ECR3).
5. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco -“controllo dei controllori” – in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
6. Un rischio moderato viene rilevato, per i beneficiari di natura pubblica, della corretta applicazione delle norme sui contratti pubblici (ECR4).

#### *8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di sostegno che individuino chiaramente le caratteristiche e ne richiedano la descrizione degli “investimenti non produttivi”. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se l'intervento ricade tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso l'adozione di una check-list che il valutatore dovrà utilizzare per procedere nella verifica della presenza della documentazione probatoria e nell'esame della stessa documentazione. Di rilievo è anche l'aggiornamento del “prezzario regionale di riferimento”. Per quanto attiene ai “contributi in natura” viene previsto di far optare per tale modalità al momento della presentazione della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione

indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

3. Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento.
4. La categoria di rischi ECR3 può essere mitigata attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico della presentazione di documentazione fotografica/filmata, di cui si attesti la data di realizzazione, dalla quale sia possibile evincere con chiarezza lo stato ex ante dell'intero sito oggetto di intervento. Contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso il PSR, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli.
5. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la redazione e l'aggiornamento continuo di un manuale per la corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici. In particolare, si prevede la codifica di una check-list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.

#### 8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:


- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

#### 8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per la sub misura/operazione.



#### 8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

##### Definizione di investimenti non produttivi

In relazione all'art 17(d), del Reg. (UE) n 1305/2013 per "Investimenti non produttivi" si intendono investimenti materiali e/o immateriali che siano connessi all'adempimento degli obiettivi agro- climatico - ambientali perseguiti dal regolamento (UE) n 1305/2013, compresa la conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altri sistemi ad alto valore naturalistico. La loro principale caratteristica risulta quella di non comportare un incremento diretto del reddito dell'impresa.

##### Definizione di investimenti collettivi

Non pertinenti per la submisura/operazione

##### Definizione di progetti integrati

Non pertinenti per la submisura/operazione

##### Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

La Rete regionale Natura 2000, che comprende aree destinate alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'Unione Europea, è costituita da Siti di importanza Comunitaria (SIC) derivanti dalla Direttiva 92/43 CE "Habitat" e da Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli selvatici".

Per quanto concerne l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 si rimanda al seguente link:

[http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com\\_content&task=view&id=193&Itemid=78](http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=193&Itemid=78)

mentre, per quanto riguarda le altre aree ad alto valore naturalistico si rimanda alla cartografia riportata nel presente Programma ed approvata con Delibera di Giunta della Regione Calabria n. 73 del 28/02/2014 recante "Approvazione della Carta Potenziale delle Aree Agricole e seminaturali al Alto Valore Naturalistico (HNV) della Regione Calabria e del relativo Report.

La suddetta lista può essere soggetta ad aggiornamenti.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinenti per la submisura/operazione